



# COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

Ettore  
Salvatore Caroppo  
Data firma da PC:  
2023-05-31 09:13:27 (UTC)  
Data scadenza certificato:  
2025-05-28 21:59:59 (UTC)  
Organizzazione CA:  
INFOCERT SPA  
"Halley Informatica" SRL

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 24**

## ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO DEL SINDACO

**N. 3 DEL 31-05-2023**

**Ufficio:**

**Oggetto: DEROGA ORARIA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE NOTTURNE DURANTE LO SVOLGIMENTO DI EVENTI DI INTRATTENIMENTO.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- durante la stagione estiva vengono organizzati diversi eventi, anche musicali in questo Comune su iniziativa di comitati e associazioni di promozione sociale, ecc. soprattutto nelle ore serali e notturne, i quali si caratterizzano in una rilevante diffusione sonora;

Considerato che:

- tali iniziative determinano un elevato afflusso di partecipazione della popolazione locale e limitrofa, soprattutto giovanile e, pertanto si ritiene necessario consentire una promozione del territorio che miri al miglioramento dell'offerta turistica locale;
- gli spettacoli e/o trattenimenti musicali allestiti anche a corredo delle iniziative di cui in premessa rappresentano, fra l'altro, un'attività complementare e accessoria rispetto a quella principale della somministrazione di alimenti e bevande;

Atteso che:

- l'art. 6, comma 1, lett. h) della legge 26 ottobre 1995 n.447, e gli artt.16 c. 3 e 17 c.4 della L.R. 3/2002, prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori minimi di immissione sonora nell'ambiente abitativo o esterno;

Considerato che:

- sono pervenute all'attenzione dell'Amministrazione Comunale richieste da parte degli organizzatori degli eventi, sulla possibilità di deroga ad alcuni vincoli acustici, sia da parte dei cittadini per una

maggiore chiarezza sulla regolamentazione delle emissioni sonore in occasione di tali iniziative esterne;

- il Comune intende esercitare il potere derogatorio attribuito sia dalla citata legge n.447/1995 limitatamente a quanto contenuto anche all'art.3 della Legge Regionale nr. 3 del 12/02/2022 non essendo dotato questo Ente del Piano di Classificazione Acustica del Territorio;

Riconosciuta in ogni caso la necessità di garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo e alle occupazioni dei residenti ed alla quiete pubblica in generale attraverso il contenimento delle emissioni sonore, degli schiamazzi e delle grida degli avventori, l'igiene e il decoro urbano, si rende necessario disciplinare specificatamente le fasce orarie di diffusione sonora e musicale nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all'esterno in occasione dei festeggiamenti locali;

Ritenuto pertanto che le considerazioni sopra esposte giustificano limitatamente ad alcuni giorni il ricorso all'adozione del presente provvedimento di una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore;

Visti:

- la Legge 26 ottobre 1995 n.447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- il D.P.C.M. 16 novembre 1999 n.215, "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.M. ambiente 16/03/1998 "tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2002 relativa alla "determinazione e alla gestione del rumore ambientale" (G.U.C.E. 18/07/2002, L 189/12);
- Decreto Legislativo 04/09/2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" (suppl. ordin. alla G.U. 21/11/2002, serie g. n. 273);
- il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 "norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.17 del 30/11/2000 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale" in particolare l'art.14 c.1 lett.f;
- il DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12";
- il D.Lgs. n.42/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161",
- la L.R. nr.03 del 12/02/2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";
- gli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.;
- gli art. 659 "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" e 660 "Molestia o disturbo alle persone" del C.P., REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e la rt.9 della L.447/1995;
- 

#### **ORDINA**

1. per gli eventi con spettacoli e/o intrattenimenti musicali come descritte in premessa, nei limiti e nei termini dell'art.3 della L.R.3/2002, nonché quelli previsti della succitata normativa nazionale, è disposta la deroga al limite di emissione sonora, come di seguito:

- ✓ a far data **dal 1 giugno p.v.**: feste patronali, eventi Estivi organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione Comunale e/o istituzioni di vario genere (ad es. concerti, spettacoli viaggianti, ecc), realizzati su suolo pubblico autorizzato lungo le vie interessate ai festeggiamenti del centro urbano del Capoluogo e delle Frazioni di Specchia Gallone e Cocomola, **preventivamente comunicati a mezzo di SCIA** per il tramite del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) con allegata, fra l'altro, relazione previsionale impatto acustico e contestuale specifica indicazione di avvalersi della deroga di cui alla presente ordinanza:
  - giorno stabilito per l'evento dalle ore 18:00 alle ore 1:00 del giorno successivo;
- ✓ a far data **dal 1 giugno p.v.**: piccoli intrattenimenti musicali - complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pubblici esercizi – **occasionali/eccezionali ed in concomitanza con giorni festivi (ad es. ferragosto, feste patronali, ecc.)**, realizzati all'interno dei locali e/o su suolo pubblico autorizzato, **preventivamente comunicati a mezzo di SCIA** per il tramite del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) con allegata, fra l'altro, relazione previsionale impatto acustico e contestuale specifica indicazione di avvalersi della deroga di cui alla presente ordinanza:
  - giorno previsto e preventivamente comunicato dalle ore 21:00 alle ore 1,00 del giorno successivo;

**A ogni modo, dalle ore 00.00 la musica potrà essere diffusa con riduzione progressiva del volume, fino alla cessazione totale;**

E' fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro, in particolar modo vengano disposte misure per impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 superino il valore di normale tollerabilità, inoltre le casse acustiche degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all'aperto non dovranno essere dirette verso la facciata di fabbricati prospicienti.

Restano ferme tutte le eventuali prescrizioni specifiche della componente acustica, impartite dalla C.C.V.L.P.S.; Al di fuori degli orari consentiti, sopra disciplinati, tutti gli impianti sonori di qualsiasi tipo devono essere spenti, sia all'esterno che all'interno dei locali;

Restano ferme le prescrizioni di legge non oggetto di deroga da parte della presente ordinanza ed è fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Istituzionale del comune di Minervino di Lecce;

L'invio della stessa, per quanto di competenza:

al Corpo di Polizia Locale, cui spetta di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento;

al Comandante della Polizia Locale Segretario/competente per la convocazione della C.C.V.L.P.S. ove richiesta e prevista;

al Responsabile Albo Pretorio affinché provveda alla pubblicazione della presente;

al Responsabile del SUAP affinché ne tenga conto all'atto del rilascio delle autorizzazioni e/o delle SCIA presentate;

alla Prefettura di Lecce;

al Comando Stazione dei CC. Di Minervino di Lecce;

al Questore della provincia di Lecce – Commissariato di Otranto;

all'A.S.L. competente – Maglie;

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché quella prevista dall'art.18 primo comma punto 1) della L.R. 3/2002. Per effetto ed ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981 e s.m.i., ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di 50 euro (doppio del minimo); È comunque fatta salva l'applicazione dell'art.650 c.p. qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni di Legge.

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto di Lecce nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di 60 giorni dalla stessa data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

Il Sindaco  
Caroppo Ettore Salvatore